

STATUTO DELLA FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA

ARTICOLO I

Denominazione, Personalità giuridica, Durata, Sede.

- 1.1 La FEDERCACCIA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, di seguito abbreviata in FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA, è un'Associazione apartitica costituita da cacciatori anagraficamente e/o venatoriamente residenti in Valle d' Aosta.
- Essa ha personalità giuridica di diritto privato a norma della L.R. 64/94 e successive modificazioni e per quanto dalla stessa non previsto dal D.P.R. 10/02/2000 n 301. Ha sede temporanea in AOSTA in Corso Lancieri di Aosta n. 15E, che potrà variare con semplice deliberazione del Consiglio Regionale e durata illimitata nel tempo. E' associazione costituente la Federazione Italiana della Caccia, in seguito abbreviata in F.I.D.C., in una con le altre Federazioni Regionali.

ARTICOLO 2

Fini istituzionali.

- 2.1 La FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA non ha scopo di lucro e persegue, come finalità principale, la tutela, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio faunistico regionale, cercando di conciliare i suddetti obiettivi con una disciplina dell' attività venatoria tesa a perseguirli secondo i dettami di una gestione competente e razionale.
- 2.2 La FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA espleta i compiti che le leggi e i regolamenti sulla caccia attribuiscono alle Associazioni venatorie, elaborando programmi per la gestione del territorio e della fauna selvatica, per lo svolgimento dell' attività venatoria e di quella sportiva ad essa connessa.
- 2.3 La FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA provvede, inoltre, all'educazione venatoria ed alla preparazione tecnica degli iscritti e degli aspiranti cacciatori, avendo cura di diffondere anche la conoscenza delle norme di legge che regolano l' esercizio venatorio.
- Essa contribuisce altresì alla salvaguardia ambientale, mettendo a disposizione del Dipartimento di Protezione Civile i propri associati nelle opere di volontariato che si rendessero necessarie, con particolare riferimento alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi boschivi.

- 2.4 La FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA concorre, per quanto in sua facoltà e competenza, al perseguimento dei fini previsti dall'articolo 2 dello Statuto F.I.D.C. e per tali ragioni i suoi soci sono tenuti ad osservare, oltre alle norme del presente Statuto, anche le norme contenute nello Statuto F.I.D.C. nonché i relativi regolamenti e le disposizioni contenute nelle delibere adottate dai competenti Organi Federali.

ARTICOLO 3

Organi

- 3.1 Sono Organi della FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA:
L'Assemblea Regionale dei Soci
Il Consiglio Regionale.
Il Presidente.
I Vicepresidenti.
- 3.2 Sono Organi di giustizia e controllo:
Il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Revisori dei conti.

ARTICOLO 4

Assemblea Regionale dei Soci

- 4.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA in regola con il versamento della tessera sociale.
- 4.2 Essa è convocata mediante avviso pubblico affisso presso la sede e presso le bacheche delle sezioni comunali dei cacciatori dal Presidente del Consiglio Regionale, previa deliberazione del Consiglio stesso, che ne stabilisce luogo, data e l'ordine del giorno:
In via ordinaria una volta all'anno con preavviso di almeno quindici giorni e non oltre il 30 Maggio di ogni anno.
In via straordinaria, con preavviso di almeno sette giorni, quando il Presidente del Consiglio Regionale lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta la metà più uno dei Consiglieri Regionali.
- 4.3 L'Assemblea, che deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione, è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi di diritto al voto.

- 4.4 L'Assemblea delibera, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.
- 4.5 L'Assemblea ordinaria delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio Regionale.
- 4.6 Essa elegge il Consiglio Regionale, i cui membri restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili, e che deve essere rinnovato entro il 30 maggio dell'anno successivo della scadenza o scioglimento.

Provvede inoltre a eleggere i membri del Collegio dei probiviri e dei revisori dei conti.

Ogni socio ha diritto di esprimere fino ad un massimo di nove preferenze. La convocazione dell'Assemblea per le elezioni deve essere affissa almeno 30 giorni prima e per facilitare la massima partecipazione dei tesserati potrà essere organizzata frazionata presso le sedi delle sezioni comunali o le circoscrizioni dei cacciatori della Regione Autonoma Valle d'Aosta; provvederà il Consiglio uscente a deliberare come organizzare le operazioni di voto e di scrutinio.

Tutti gli associati possono candidarsi fermi restando i requisiti disposti dall'articolo 5, e le candidature devono pervenire al Presidente uscente entro e non oltre 10 giorni dalla data fissata per le elezioni. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute da un Presidente, assistito da un Segretario, nominati dall'Assemblea e delle stesse dovrà essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ARTICOLO 5

Requisiti per le elezioni alle cariche sociali

5.1 Per essere eletti alle cariche sociali i tesserati devono :

- a) avere un'anzianità associativa di almeno due anni;
- b) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, salvo che non sia decorso almeno un biennio dall'avvenuta riabilitazione;
- c) non aver riportato condanne o sanzioni amministrative per violazioni delle leggi sulla caccia. La gravità delle sanzioni è stabilita dagli articoli 45 e 46 comma 4 sub a) e b) della Legge regionale 64/94 e successive modificazioni ed, in ogni caso, viene valutata con giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri;
- d) non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari, da parte della F.I.D.C. e di Associazioni ad essa affiliate, che abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori ai due anni.

ARTICOLO 6

Il Consiglio Regionale

- 6.1 Il Consiglio Regionale della FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA è composto di nove membri.
- 6.2 Esso elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e due Vicepresidenti.
- 6.3 Del Consiglio possono far parte, senza diritto di voto, i "Past President".
- 6.4 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario. Può altresì essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri. L'avviso di convocazione deve esser comunicato per iscritto tramite mail, fax o sms con preavviso di almeno tre giorni, anche in caso di urgenza, e deve contenere, oltre al luogo, la data e l'ora, l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 6.5 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque componenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza tra i presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano, salvo i casi previsti per le votazioni a scrutinio segreto.
- 6.6 I consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, saranno considerati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
- 6.7 Il Consiglio:
- promuove e coordina, a livello regionale, tutte le iniziative culturali, sportive, di conservazione, tutela, incremento, gestione venatoria del patrimonio faunistico, oltre che di carattere ambientale, atte al perseguimento dei fini istituzionali propri della FIDC;
 - mantiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni e provvede alla designazione dei rappresentanti dell'associazione in seno agli organismi pubblici o in altre associazioni o consessi;
 - provvede a proporre all'Assemblea eventuali modifiche al presente Statuto, per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
 - provvede all'eventuale assunzione di personale dipendente;
 - provvede a redigere il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

6.8 Nel caso di dimissioni di un Consigliere o di impedimento definitivo, nella prima riunione successiva il Consiglio provvede alla sua sostituzione facendo subentrare il primo escluso risultante dagli scrutini delle ultime votazioni.

ARTICOLO 7

Il Presidente

- 7.1 Il Presidente viene eletto con le modalità previste dall'articolo 6, dura in carica quanto il Consiglio quindi cinque anni, ha la rappresentanza legale della FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA, ne firma gli atti e provvede a dare attuazione alle delibere del Consiglio. Vigila e controlla gli uffici ed è responsabile del perseguimento delle finalità statutarie.
- 7.2 Il Presidente convoca le sedute del Consiglio Regionale secondo le modalità di cui all'articolo 6.
- 7.3 In caso di impedimento temporaneo, egli può essere sostituito dal Vice Presidente più anziano di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età. Nel caso di dimissioni del Presidente o di impedimento definitivo, le funzioni sono esercitate, per l'ordinaria amministrazione, dal Vicepresidente di cui sopra, che deve provvedere altresì alla sostituzione, di un nuovo membro del Consiglio Regionale come da articolo 6.8 ed alla conseguente elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 8

I Vicepresidenti

- 8.1 I Vicepresidenti esercitano i poteri loro delegati dal Presidente. Uno di loro, Vicepresidente vicario, sostituisce il Presidente sia in caso di impedimento temporaneo, sia in caso di dimissioni o di impedimento definitivo, secondo le modalità di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 9

Il Collegio dei Proviviri

- 9.1 Il Collegio è composto da tre membri nominati dall'Assemblea a scelti tra gli sssociati della FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA.
- 9.2 Il Collegio giudica su comportamenti dei soci non consoni alle finalità dell'Associazione, sulle controversie tra soci, tra soci e Organi sociali, nonché tra i vari Organi, ed esprime pareri sulle questioni allo stesso sottoposte dal Consiglio Regionale.

9.3 Il Collegio che ha durata di cinque anni elegge, nel proprio seno, a votazione segreta, il Presidente.

ARTICOLO 10

Il Collegio dei Revisori dei conti

10.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Legali.

10.2 Essi saranno nominati dall'Assemblea e scelti tra gli Associati della FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA

10.3 Il Collegio resta in carica per l'intero quinquennio e non decade qualora, per qualsiasi motivo sia venuto a decadere il Consiglio Regionale.

10.4 Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

10.5 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro vidimato dal Presidente Regionale.

10.6 I Revisori partecipano alle riunioni di tutti gli organi deliberanti.

ARTICOLO 11

Patrimonio e risorse finanziarie

11.1 Il patrimonio della FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci e dagli inventari.

11.2 Le entrate finanziarie della FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA sono costituite dalla quota della tessera federale di propria competenza, da contributi, da donazioni e lasciti.

ARTICOLO 12

Regolamento interno

12.1 Potrà essere redatto un Regolamento interno della FEDERCACCIA VALLE D'AOSTA, che dovrà essere approvato dal Consiglio con il voto favore di almeno tre terzi dei componenti.

ARTICOLO 13

Norma transitoria

13.1 Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea. Per tutto quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme dello Statuto FIDC e quelle delle leggi vigenti in materia.